

Bellinzona
19 novembre 2015

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Commissione cantonale per la protezione dei dati

composta da: Francesco Trezzini, Presidente
Bertil Cottier
Davide Gai
Debora Gianinazzi
Mario Lazzaro

sedente con l'infrascritto Segretario avv. Roberto Di Bartolomeo per statuire sul ricorso presentato il 5 dicembre 2014 dai signori

A.;
B.;
(entrambi rappr. dall'avv. C.)

contro

- a) la decisione 7/11 novembre 2014 del Municipio del Comune di D. (ris. mun. n. 1461) con la quale è stata accolta la richiesta di accesso documenti relativi al permesso di abitabilità del mappale n. X RFD di D. ma ne differisce la loro consultazione;
- b) la decisione 26/27 novembre 2014 del Municipio del Comune di D. (ris. mun. n. 1608) con la quale è stata accolta la richiesta di accesso documenti relativi al permesso di abitabilità del mappale n. X RFD di D. ma ne differisce la loro consultazione;

viste le risultanze istruttorie e le risposte 12 febbraio 2015 della signora E. (rappr. dallo studio legale e notarile F.), 18 marzo 2015 del Municipio del Comune di D.;

preso atto della replica 24 aprile 2015 dei ricorrenti e della duplice 16 giugno 2015 della signora E. (rappr. dallo studio legale e notarile F.);

- premessso che la Commissione di mediazione indipendente LIT non ha formulato alcuna osservazione al gravame citato in ingresso;
- letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
- considerato in fatto che con scritto 19 settembre 2014 i signori A. e B. per il tramite del loro patrocinatore, hanno richiesto al Municipio del Comune di D. (di seguito: il Municipio) l'accesso a dei documenti in applicazione degli art. 13 e segg. della Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT), segnatamente la decisione inerente il permesso di abitabilità dell'edificio sito al mappale n. X RFD di Brissago di proprietà della signora E.;
- che, con risposta 1. ottobre 2014, il Segretario comunale del Comune di D. ha accolto la suddetta richiesta ma ne ha differito la consultazione;
- che, con scritto 2 ottobre 2014, i qui ricorrenti hanno richiesto l'emanazione da parte del Municipio di una decisione formale debitamente motivata ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LIT;
- che, con risposta 17 ottobre 2014, il Responsabile dell'informazione del Comune di D. ha comunicato che la competenza decisionale in ambito di accesso a documenti ufficiali non spetta al Municipio bensì al responsabile dell'informazione designato e che nella missiva 1. ottobre 2014 erano presenti in calce i termini ed i mezzi di diritto;
- che, in data 29 ottobre, i richiedenti hanno, da una parte, impugnato il predetto scritto d'anzì alla scrivente Commissione, la quale - con decisione 7 novembre 2014 - ha dichiarato irricevibile il ricorso siccome prematuro e, dall'altra, chiesto all'Esecutivo comunale l'emanazione di una decisione formale ex art. 19 LIT;
- che il Municipio, in data 7 novembre 2014, ha emesso la decisione richiesta (ris. mun. n. 1461) con la quale ha accolto la domanda di accesso ai documenti relativi all'abitabilità dell'unità

abitativa sita al mappale n. X RFD di D., differendone la loro consultazione in ragione dell'art. 3 cpv. 1 LIT siccome non erano ancora scaduti i termini di ricorso inerenti il rilascio del richiesto permesso di abitabilità (lett. a) e poiché, prima di procedere alla consultazione, doveva essere consultata la terza persona direttamente interessata (lett. b). La risoluzione municipale, oltre ad informare che il permesso di abitabilità sarebbe cresciuto in giudicato il 7 novembre 2014, segnalava la facoltà di interporre ricorso alla scrivente Commissione entro 15 giorni;

che, con scritto 18 novembre 2014 indirizzato al Municipio, la proprietaria del mappale n. X RFD di D. si è opposta all'accesso agli atti rilevando come vi fossero degli interessi pubblici e privati preponderanti, segnatamente l'accessibilità potrebbe influenzare o compromettere la libera formazione della volontà o dell'opinione di un autorità (art. 10 cpv. 1 lett a LIT) e ledere la sfera privata di terze persone (art. 10 cpv. 1 lett e LIT). In ogni caso, la resistente ha postulato il differimento sino al termine delle procedure edilizie;

che, nel frattempo, il patrocinatore dei signori A. e B., con scritto 21 novembre 2014, ha chiesto al Municipio di annullare e sostituire la decisione 7 novembre 2014 siccome un differimento deve essere definito nel tempo, l'applicazione dell'art. 14 LIT deve avvenire prima della presa di posizione dell'autorità, la documentazione non contiene dati personali protetti ed il termine di ricorso è di 30 giorni;

che il Municipio, in data 26 novembre 2014, ha emesso una nuova decisione (ris. mun. n. 1608) di identico tenore e contenuto a quella del 7 novembre 2014 (ris. mun. n. 1461), fatta eccezione per il termine di ricorso indicato in 30 giorni, senza specificare se la nuova decisione annullasse e sostituisse la precedente;

che avverso entrambe le decisioni municipali insorgono i signori A. e B. con il gravame citato in ingresso. Essi rilevano come l'autorità comunale stia procrastinando l'accesso al documento richiesto senza valide motivazioni in quanto non è possibile differire *sine die* la sua consultazione atteso altresì come la procedura relativa all'abitabilità sia nel frattempo cresciuta in

giudicato e non vi siano, inoltre, dei dati personali degni di particolare protezione;

che, con risposta 12 febbraio 2015, la signora E. postula la reiezione del gravame riconfermandosi nelle proprie osservazioni 18 novembre 2014 indirizzate all'autorità comunale;

che con risposta 18 marzo 2015 il Municipio postula anch'esso la reiezione del atto ricorsuale riconfermandosi nelle proprie decisioni;

che, in sede di replica i ricorrenti sottolineano come non fossero a conoscenza dell'esistenza delle osservazioni 18 novembre 2014 della signora E. e che pertanto uno dei motivi a fondamento del differimento della consultazione degli atti risulta essere divenuto privo di oggetto;

che, delle ulteriori allegazioni della parti, si dirà – nella misura del necessario all'evasione del ricorso – nei considerandi qui appresso;

ritenuto in diritto

che, giusta l'art. 20 cpv. 1 LIT, questa Commissione è competente in ordine per dirimere la vertenza. Pacifiche sia la legittimazione a ricorrere dei signori A. e B., destinatari della decisione avversata, sia la tempestività dell'impugnativa;

che preliminarmente occorre rammentare che la Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT), in vigore dal 1° gennaio 2013, disciplina l'informazione del pubblico e l'accesso ai documenti ufficiali allo scopo di garantire la libera formazione dell'opinione pubblica e di favorire la partecipazione alla vita pubblica, promovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività dello Stato (art. 1 LIT): la LIT sostituisce al principio della segretezza con riserva di pubblicità il principio della pubblicità con riserva di segretezza;

che per documenti ufficiali si intendono tutte le informazioni in possesso dell'autorità che le ha elaborate o alla quale sono state

comunicate, concernenti l'adempimento di un compito pubblico e registrate su qualsiasi supporto (art. 8 cpv. 1 LIT). Non sono invece considerati ufficiali i documenti la cui elaborazione non è terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati da un'autorità per scopi commerciali (art. 8 cpv. 2 LIT).

che, alla luce di quanto appena esposto, il permesso di abitabilità rilasciato dal Municipio, deve essere considerato un documento ufficiale ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LIT;

che, visti i problemi procedurali riassunti con l'esposizione dei fatti e l'approfondito esame della documentazione agli atti, a mente della scrivente Commissione risulta più che necessario illustrare alle parti il quadro normativo della procedura di accesso prevista dalla LIT;

che, in questo senso, l'art. 9 cpv. 1 LTI dispone che ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità;

che ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LIT se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che contengono dati personali – come nel caso qui in esame – l'autorità, qualora preveda di accordare l'accesso, consulta la persona interessata, se reperibile senza oneri amministrativi eccessivi, e le dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro 10 giorni;

che in questo ambito l'autorità deve salvaguardare nel limite massimo possibile il diritto di essere sentito della persona interessata e, soprattutto, quest'ultima deve essere informata sulle conseguenze della mancata presa di posizione entro i termini impartiti (Messaggio CdS n. 6296, pag. 35);

che giusta l'art. 15 LIT l'autorità si pronuncia il più presto possibile, ma al più tardi entro 15 giorni dalla ricezione della domanda (cpv. 1). Il termine può essere prorogato (cpv. 2) a) di 15 giorni se la domanda richiede un trattamento particolarmente dispendioso o concerne documenti voluminosi, complessi o difficili da reperire, e b) della durata necessaria se la domanda concerne documenti ufficiali che contengono dati personali e che

richiedono particolari chiarimenti della situazione giuridica. In questi casi, l'autorità ne informa il richiedente;

che l'opposizione delle persone consultate secondo l'art. 14 LIT sospende l'accesso al documento fino a quando la situazione giuridica sia chiarita; rimangono riservati i casi eccezionali ove l'accesso sia sorretto da un interesse pubblico assolutamente preponderante (art. 15 cpv. 5 LIT);

che se l'autorità decide di accordare l'accesso senza restrizioni e con il consenso delle persone che sono state consultate secondo l'art. 14 LIT, essa comunica la propria presa di posizione per iscritto al richiedente e alle persone consultate senza ulteriori formalità (art. 15 cpv. 3 LIT); mentre se l'accesso è negato, limitato, differito o condizionato o viene concesso contro la volontà delle persone consultate, la presa di posizione dell'autorità dev'essere motivata e comunicata per iscritto alle persone che hanno richiesto l'accesso e a quelle che sono state consultate (art. 15 cpv. 4 LIT);

che la parte in disaccordo con la presa di posizione dell'autorità può in seguito domandare una mediazione ai sensi dell'art. 16-18 LIT oppure richiedere l'emanazione di una decisione formale debitamente motivata (art. 19 LIT) contro la quale potrà presentare ricorso alla scrivente Camera (art. 20 LIT);

che, nella fattispecie qui in esame, si osserva come la decisione 7 novembre 2014 (ris. mun. n. 1461) sia stata resa dal Municipio in dispregio della procedura appena elencata, siccome l'autorità comunale ha raccolto il parere della proprietaria dell'unità abitativa il cui permesso di abitabilità è oggetto della domanda di accesso atti, solo il 18 novembre 2014, ovvero dopo avere emanato la decisione impugnata. Ininfluenza l'evenienza che la consultazione sia stata differita proprio sino alla presentazione delle osservazioni della proprietaria; infatti l'applicazione dell'art. 14 LIT deve avvenire non solo prima della decisione formale ex art. 19 LIT, bensì prima della presa di posizione ex art. 15 LIT;

che, visto quanto appena esposto, la decisione 7 novembre 2014 (ris. mun. n. 1461) deve, già per questo motivo, essere annullata.

In ogni caso, la medesima non risulta essere nemmeno tutelabile alla luce di quello che viene qui di seguito riportato;

che, infatti, con la seconda decisione datata 26 novembre 2014 (ris. mun. n. 1608), il Municipio – riprendendo senza modifica alcuna il tenore ed il contenuto della sua precedente risoluzione municipale – ha nuovamente risolto di concedere la consultazione degli atti relativi al permesso di abitabilità dell'unità abitativa al mappale n. 2331 RFD di D. differendone la tempistica siccome non erano ancora scaduti i termini di ricorso inerenti il rilascio del richiesto permesso di abitabilità (lett. a) e poiché, prima di procedere alla consultazione, doveva essere consultata la terza persona direttamente interessa (lett. b);

che, come visto precedentemente, la proprietaria del mappale ha preso posizione sulla richiesta consultazione atti il 18 novembre 2014 cosicché, da questo punto di vista, la lett. b) della risoluzione impugnata è divenuta priva di portata pratica;

che, in ogni caso, occorre esaminare se la documentazione inerente il permesso di abitabilità dell'unità abitativa al mappale n. X RFD di D. debba essere ritenuta accessibile e nell'affermativo se il differimento ordinato sia giustificato;

che, infatti la signora E., sia davanti all'autorità di prime cure (cfr. osservazioni 18 novembre 2014) che in sede ricorsuale, ha rilevato come il diritto all'accesso non debba essere accordato a tutela di un interesse pubblico o privato preponderante in quanto potrebbe influenzare o compromettere la libera formazione della volontà o dell'opinione di un'autorità (art. 10 cpv. 1 lett. a) o ledere la sfera privata di terzi (art. 10 cpv. 1 lett. e);

che giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. e) LIT il diritto di accesso può essere negato quando la consultazione dei documenti ufficiali può ledere la sfera privata di terzi; eccezionalmente può tuttavia prevalere l'interesse pubblico all'accesso;

che l'art. 10 cpv. 1 lett. e LIT non trova però applicazione se la lesione della sfera privata può essere evitata rendendo anonimi i dati personali (art. 12 cpv. 1 LIT) o se il terzo ha dato il suo

consenso (MARCELLO BAGGI/ BERTIL COTTIER, La nuova legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato, in Rivista Ticinese di diritto I-2013, p. 402);

che, infatti, la definizione e la delimitazione del concetto di sfera priva si deduce dagli art. 13 Cost. fed. e dall'art. 28 CC oltre che dall'art. 8 CEDU e relativa giurisprudenza (Messaggio del Consiglio di Stato n. 62966, pag. 25) e l'accesso a dati personali degni di particolare protezione o a profili della personalità dovrà essere ammesso in via eccezionale solo alla presenza di un interesse pubblico significativamente importante e assolutamente rilevante (Messaggio n. 6296, pag. 26 e segg. e dottrina ivi citata). Rilevasi inoltre che, in questo ambito, l'autorità dispone di un margine di apprezzamento e deve rispettare il principio di proporzionalità: la consultazione potrà pertanto essere negata puramente e semplicemente soltanto se l'accesso non può essere limitato, differito o condizionato secondo l'art. 11 e i dati che consentirebbero di identificare una persona dovranno per principio essere anonimizzati o oscurati conformemente all'art. 12 LIT (Messaggio CdS n. 6296, pag. 25);

che, nella fattispecie concreta, effettuata la ponderazione degli interessi contrapposti, la decisione del Municipio di concedere la consultazione degli atti ai signori A. e B. risulta essere tutelabile in quanto non è stato violato il margine di apprezzamento che la LIT concede all'autorità comunale. E', infatti, opinione della scrivente Commissione che la possibilità di accedere alla documentazione relativa il permesso di abitabilità dell'unità abitativa del mappale n. X RFD di D. non lede la sfera privata della sua proprietaria, poiché, tale documentazione non contiene dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità tali da impedirne l'accesso;

che nemmeno il richiamo della resistente all'art 10 cpv. 1 lett. a) LIT per opporsi alla trasmissione della documentazione richiesta trova applicazione alcuna nella caso concreto. Infatti, la ragione d'esistere di questa eccezione è quella di proteggere il processo decisionale dell'autorità ed evitare che la pubblicazione di un certo documento ufficiale o informazione, in un momento critico come quello della presa di decisione da parte dell'autorità, possa

creare pressioni di una certa intensità (Messaggio CdS n. 6296 pag. 23);

che, a mente della scrivente Commissione, l'accessibilità del permesso di abitabilità dell'unità abitativa di proprietà della signor E. non ha conseguenze tali da compromettere il processo decisionale delle varie autorità chiamate a dirimere le altre vertenze amministrative (procedure edilizie) che vedono opposte le parti del presente procedimento;

che, appurato come quanto richiesto dai ricorrenti costituisce della documentazione accessibile, la scrivente Commissione ritiene non si possa tutelare la decisione del Municipio di differirne la consultazione;

che, infatti, le motivazioni addotte dall'autorità comunale per motivare il differimento sono divenute prive di fondamento siccome, da una parte, la proprietaria del mappale n. X RFD di D. ha potuto compiutamente prendere posizione sulla richiesta dei qui ricorrenti sia nella procedura d'anziché l'autorità di prime cure, sia davanti a questa Commissione. D'altra parte, come rilevato dallo stesso Municipio nella decisione impugnata, l'atto richiesto è una pronuncia cresciuta in giudicato il 7 novembre 2014 cosicché non risulta essere applicabile l'art. 3 cpv. 1 LIT;

che, alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere accolto, la decisione 7 novembre 2014 (ris. mun. n. 1461) annullata e la decisione 26 novembre 2014 (ris. mun. n. 1608) riformata nel senso di rendere accessibile ai ricorrenti il permesso di abitabilità dell'edificio sito al mappale n. X RFD di D. senza alcun differimento;

che non si prelevano spese e tasse di giustizia (art. 47 LPAm). L'autorità comunale e la resistente, in ragione di un mezzo ciascuno, rifonderanno ai ricorrenti patrocinati da un legale, un'indennità a titolo di ripetibili (art. 49 LPAm);

per questi motivi

richiamati gli articoli sopraccitati

pronuncia

1. Il ricorso è **accolto**.
 - 1.1. Di conseguenza, la decisione 7 novembre 2014 (ris. mun. n. 1461) del Municipio del Comune di D. è annullata;
 - 1.2. la decisione 26 novembre 2014 (ris. mun. n. 1608) del Municipio del Comune di D. è riformata nel senso che è fatto ordine all'autorità comunale di rendere accessibile ai signori A. e B, la decisione inerente il permesso di abitabilità dell'edificio sito al mappale n. X RFD di D. di proprietà della signora E., senza alcun differimento.
2. Non si prelevano spese e tasse di giustizia.
Il Municipio del Comune di D. e la signora E. rifonderanno, in ragione di ½ ciascuno, complessivi fr. 500.00 (cinquecento) a titolo di ripetibili ai signori A. e B.
3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni, secondo le modalità descritte dagli artt. 68 e segg. LPAm.
4. Intimazione:
 - ;
 - ;
 - .Comunicazione:
 - alla Commissione di mediazione indipendente LIT.

PER LA COMMISSIONE CANTONALE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il Presidente

Il Segretario

Francesco Trezzini

avv. Roberto Di Bartolomeo